

AL M.I.U.R

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

UFFICIO IV-AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E PESCARA

SEDE DI CHIETI

VIA DISCESA DELLE CARCERI,2

OGGETTO: Richiesta di conciliazione per erroneo trasferimento su AMBITI, ai sensi dell'art. 17 co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

L'istante Valente Serena, nata a Campobasso il 26/12/82,

indirizzo e- mail docente abilitata all'insegnamento nella scuola dell'infanzia sostegno, è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/09/2015, e da ultimo ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo di Vinchiaturò "Matese"(CB).

L'istante Valente Serena, ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Chieti allegando tutta la documentazione necessaria relativa ai titoli in suo possesso;

L'istante ha altresì provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito nel seguente ordine:

- 1.MOLISE Ambito Territoriale 0001;
2. MOLISE Ambito Territoriale 0002;
- 3.MOLISE Ambito Territoriale 0003;
- 4.MOLISE Ambito Territoriale 0004;
- 5.CAMPANIA Ambito 0006;
- 6.ABRUZZO Ambito 0008;
7. ABRUZZO Ambito 0007;

8. ABRUZZO Ambito 0009;
9. ABRUZZO Ambito 0006;
10. ABRUZZO Ambito 0010.

L'elenco delle preferenze di Provincia nel seguente ordine:

1. Campobasso (CB)
2. Isernia (IS)
3. Chieti (CH)
4. Pescara (PE)
5. Benevento (BN)
6. Foggia (FG)
7. Frosinone (FR)
8. L'Aquila (AQ)
9. TERAMO (TE)
10. Salerno (SA).

L'istante, all'esito delle procedure di trasferimento, ha avuto come destinazione l'Ambito n.0007 della Regione Abruzzo con punti 52;

In seguito alla pubblicazione dell'elenco delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 pubblicato sul sito:

dell'Ambito Territoriale Provinciale di Campobasso dell'Ufficio Scolastico Regionale di Campobasso in data 28.07.2016 l'istante ha appreso che:

a) l'aspirante D' Onofrio Sara, nata il 19/03/1983, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MOLISE 0002 con punti 36 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta e senza avvalersi di alcuna precedenza;

b) l'aspirante Salvatorelli Maria Nunzia, nata il 22/06/1973, nella stessa situazione di immissione in ruolo e stessa (*o successiva*) fase di mobilità della sottoscritta ha ottenuto il trasferimento verso l'Ambito MOLISE 0001 con punti 39 cioè un punteggio inferiore alla sottoscritta (punti 64) e senza avvalersi di alcuna precedenza.

Che sono risultati disponibili ulteriori posti, non assegnati nelle fasi del trasferimento interprovinciale;

Tale modus operandi risulta illegittimo per i seguenti motivi

IN DIRITTO

VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito alla errata attribuzione del **trasferimento** nonostante la sottoscritta avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

La motivazione del provvedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies comma 2, cit. 1. n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai c.d. vizi non invalidanti; in effetti il principio della necessaria motivazione degli atti amministrativi non è altro che il precipitato dei più generali principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, cui la Pubblica amministrazione deve uniformare la sua azione e rispetto ai quali sorge per il privato la legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni giustificative del provvedimento incidente sui suoi interessi, anche al fine di poter esercitare efficacemente le prerogative di difesa innanzi all'autorità giurisdizionale (vedi sentenza n. 560 del 06 aprile 2016 – TAR Lecce).

Anche il TAR del Lazio ha attribuito rilevanza al principio sopra richiamato evidenziando che "La motivazione del provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle

ragioni di fatto e nell'individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell' iter logico - giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso che il disposto di cui all'art. 3, l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione. All'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta" (sentenza n. T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 02 settembre 2015 n. 11012).

Alla luce di quanto sopra premesso, l'istante presenta, ai sensi dell'art. 17 C. 2 DEL Ccni sulla mobilità 8 aprile 2016 e ai sensi dell'art. 135 del CCNL/2007, formale

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Avverso il provvedimento di mobilità ricevuto e pubblicato dai competenti uffici in data 28.07.2016 e

CHIEDE

La rettifica del provvedimento con la modifica della sede di destinazione, ovvero l'assegnazione :

- degli Ambiti 0001 della Regione MOLISE
- degli Ambiti 0002 della Regione MOLISE

Si precisa che il numero dei nominativi degli aspiranti segnalati dall'odierno esponente è, comunque, inferiore rispetto a quello degli aspiranti che hanno ottenuto con punteggio inferiore gli ambiti richiesti dal sottoscritto.

Con avvertenza

che in difetto di modifica, da parte di codesti uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretto ad adire l'autorità giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Busso, 17.08.2016

Firma

Serena Valente

(Si allega copia della domanda validata e la comunicazione dell'esito della mobilità).